

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI POSTE DAI CONCORRENTI

**Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016, relativa alla realizzazione dell'ampliamento del Nuovo Ospedale Morelli di Reggio Calabria.
CUP J31B18000180002 – CIG 7922618F2F**

Domanda n. 1

Ai sensi dell'art. 93 comma 10 del D.lgs. 50/2016, che stabilisce la non applicabilità dell'articolo stesso e quindi la non obbligatorietà a presentare una cauzione provvisoria "... per appalti di servizi aventi oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto dell'attività del RUP", ricadendo nella casistica sopra indicata, siamo a chiedere se è necessario presentare tale garanzia al fine di poter partecipare alla gara, come richiesto nel disciplinare di gara al punto 10.

Risposta

Si conferma, secondo quanto previsto al punto 10 del Disciplinare di gara, che l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria che copra la mancata sottoscrizione del contratto. Ciò in quanto il servizio di verifica non rientra nei casi tassativi di deroga previsti dall'art. 93, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, il servizio di verifica assume una propria autonoma connotazione e specialità rispetto ai servizi di supporto al RUP di cui all'art. 31, commi 8 e 11 del D. Lgs. 50/2016, sia in ragione della natura della prestazione e del conseguente particolare regime di qualificazione cui devono rispondere i soggetti verificatori, sia sotto il profilo dei requisiti speciali richiesti per accedere alle gare. I servizi di verifica non rientrano, pertanto, nel novero dei servizi di supporto al RUP, né tale assimilazione risulta rinvenibile nelle richiamate disposizioni di legge e di attuazione.

Domanda n. 2

Premesso che la linea guida ANAC n° 1, aggiornata con Delibera dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, recita che "Ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare" si chiede conferma che in merito al soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica professionale, par. 7.3 lett. a) del disciplinare di gara, per la categoria edilizia possano essere considerati servizi aventi un grado di complessità almeno pari a quello della classe richiesta, e appartenenti alla medesima categoria d'opera.

Risposta

Al riguardo, si rimanda al richiamato punto 7.3, lett. a), specificazioni 1), 2) e 3) del Disciplinare di gara, nonché all'allegato 2.1 "Dichiarazione servizi" al medesimo Disciplinare.

Domanda n. 3

Con riferimento alla procedura in oggetto con la presente siamo a richiedere alcune specifiche in merito al ricorso all'istituto dell'avvalimento.

In particolare si segnalano alcuni probabili refusi nel disciplinare di gara che non consentono una chiara comprensione della documentazione da produrre al fine di ricorrere all'avvalimento.

Nello specifico:

- pag. 24: vengono richieste "dichiarazioni emarginate al successivo par. 14.2.3", paragrafo riferito ad altre modalità di partecipazione (RTI, consorzi, GEIE, aggregazioni di imprese,..) ma non di avvalimento;
- pag. 26: viene richiesta una dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al par. 14.2.4 che a sua volta richiama un allegato 4 riferito ad altre modalità di partecipazione (RTI, consorzi, GEIE, aggregazioni di imprese,..) ma non all'avvalimento.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede di chiarire quale sia la documentazione completa da produrre da parte dell'impresa ausiliaria.

Chiediamo inoltre se è consentito il ricorso all'avvalimento plurimo inteso come ottenimento dei requisiti tecnico economici da più imprese ausiliarie.

Infine, per quanto concerne la sottoscrizione dei documenti dell'ausiliaria mediante firma digitale, chiediamo se è consentito il caricamento sulla piattaforma -ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 commi 1,2,47 comma 1 D.P.R. n. 445 del 2000 e 65 comma 1, lett. c), d.lgs. n. 82 del 2005- dei suddetti documenti semplicemente sottoscritti in originale, corredati di copia della carta di identità e trasformati in pdf/A.

Risposta

Si precisa preliminarmente che a pag. 24 del Disciplinare di Gara si fa erroneamente riferimento al punto 14.2.3 anziché al punto 14.2.4. Si chiarisce inoltre che le dichiarazioni integrative, di cui al paragrafo 14.2.4 del Disciplinare di Gara, devono essere redatte preferibilmente secondo l'allegato 3 – *Dichiarazioni integrative* e non secondo l'allegato 4 come indicato per mero errore.

Ciò premesso, la documentazione da produrre da parte dell'impresa ausiliaria, così come previsto al punto 8 - "Avvalimento" del Disciplinare di gara, è quella indicata a pag. 26, punto 14.2.2 - "Documento di Gara Unico Europeo", dello stesso Disciplinare.

Relativamente all'avvalimento "plurimo", fermo restando quanto previsto al punto 8 "Avvalimento" del Disciplinare di gara, si specifica che lo stesso è ammesso nei limiti previsti dall'art. 89, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Infine, per quanto riguarda la sottoscrizione dei documenti dell'ausiliaria, fatto salvo quanto previsto dal Disciplinare di gara al punto 13.5, si rimanda, in particolar modo, al punto 14.2 "Documentazione amministrativa", Sezione 3, nella parte in cui si richiede la compilazione dei documenti firmati digitalmente dai soggetti interessati.

Domanda n. 4

Il Capitolato, a pag. 11, stabilisce che "tutte le attività di cui al presenta servizio si concludono con l'approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, cui il servizio di riferisce, presumibilmente entro due anni dall'affidamento del servizio".

Tale previsione è ipoteticamente modificata, come chiaramente riportato nel Capitolato a pag. 12 e dal Contratto a pag. 10, dalla possibilità di un diverso o differito affidamento della progettazione esecutiva ("entro i successivi tre anni") tale per cui "la relativa verifica potrà essere redatta in ritardo rispetto al cronoprogramma previsto, in dipendenza della procedura scelta per la realizzazione dell'opera".

Tuttavia a pag. 10 del Capitolato, tra i compiti dell'affidatario, vi sono "l'assistenza ai collaudi" e "l'assistenza alla redazione della relazione, a fine lavori, con la descrizione delle prestazioni impiantistiche [...] con l'elencazione delle dichiarazioni/certificazioni predisposte dalle imprese e dal direttore dei lavori [...] materiali impiegati [...] relativo fornitore completo di indirizzo". (oltre ad altre previsioni, non riportate per brevità, tipiche della fase di costruzione), così come nel Contratto, a pag. 10, si parla di "interfacciamento con l'Unità Operativa di Project Control del Concessionario".

Le attività affidate si concludono al termine delle progettazioni, come nella prima ipotesi, oppure al termine dei lavori di realizzazione dell'opera?

Risposta

Le attività si concludono al termine delle progettazioni, per come specificato sia a pag. 11 del Capitolato, al punto 3 "Durata del servizio", che all'art.6, punto 6.6, dello Schema di contratto che recita ".....considerato che il termine ultimo entro cui l'Aggiudicatario dovrà restare a disposizione dell'Amministrazione è quello di conclusione dei servizi indicati nelle citate quattro fasi".

Per quanto riguarda le prestazioni accessorie, al punto 2.7 del Capitolato, è previsto che "Il Verificatore dovrà tenerne conto in sede di offerta di ogni onere nessuno escluso per le verifiche delle attività richieste al progettista tra le quali si annoverano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: ...". Nell'elenco puntato quindi sono riportate attività proprie del progettista, da sottoporre a verifica.

Tra tali attività, sono comprese anche quelle indicate nel quesito sopra riportato, ovvero:

- assistenza alla redazione della relazione, a fine lavori, con la descrizione delle prestazioni impiantistiche ottenute in relazione agli obiettivi progettuali, con l'elencazione delle dichiarazioni/certificazioni predisposte dalle imprese e dal direttore dei lavori, con la descrizione del nome commerciale dei materiali impiegati ed il nominativo del relativo fornitore completo di indirizzo;
- assistenza ai collaudi.

Le suddette attività, in effetti, sono attività del progettista, nel caso di affidamento della progettazione a Concessionario, riportate per mero errore materiale nell'elenco puntato tra le attività da verificare. Tali attività, per quanto sopra affermato, non sono da considerare tra quelle da sottoporre a verifica in quanto interessano la fase dei lavori, successiva alla fase di progettazione esecutiva.

Relativamente, inoltre, all'“*interfacciamento con l'Unità Operativa di Project Control del Concessionario*”, si precisa che tale attività deve essere garantita dal Verificatore, solo in caso di necessità, a seguito di eventuale affidamento a Concessionario della progettazione esecutiva. Trattasi, in tale contesto, di attività relativa alla fase di verifica della progettazione.

Domanda n. 5

La “piattaforma WEB dedicata”, citata dal Capitolato a pag. 11, per la “gestione della documentazione prodotta da tutti i soggetti impegnati nelle attività di progettazione” (Capitolato, pag. 5), finalizzata (anche) “all’archiviazione documentale” (Capitolato, pag.11) è previsto che sia messa a disposizione dall’affidatario e che rientri negli oneri a suo carico? In tal caso, sino a che termine temporale deve essere resa disponibile e gestita a tale scopo?

Risposta

Si conferma che la “piattaforma web dedicata”, relativamente alla sola documentazione progettuale ed agli atti connessi all'attività di verifica, deve essere messa a disposizione dall'Affidatario e che la stessa rientra negli oneri a suo carico.

La suddetta piattaforma web deve essere messa a disposizione e gestita fino all'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Al riguardo si riporta quanto previsto al punto 2 del Capitolato (pag. 4 e 5) “*Il servizio di verifica deve essere adempiuto attraverso le seguenti attività: e. gestione della documentazione prodotta da tutti i soggetti impegnati sulle attività di progettazione, al fine di garantire la costante disponibilità, la conservabilità e l'accessibilità di tutti i documenti prodotti sia in itinere sia in emissione finale*”.

Domanda n. 6

*Si chiede conferma che il numero massimo di pagine della relazione sulla adeguatezza dell'Offerta Tecnica (descrizione di tre servizi) sia di 6 facciate A4 più 3 facciate A3 **in totale**, cioè complessivamente per tutti i servizi descritti.*

Risposta

Si conferma il numero massimo di 6 (sei) facciate in formato A4 e di 3 (tre) facciate in formato A3 per come previsto al punto 16.1, lettera A – *Adeguatezza dell'offerta*, del Disciplinare di gara.

Domanda n. 7

*L'attività di supporto al RUP, così come descritta nei documenti di gara ed articolata nelle sue componenti, si configura come “continua” nel corso di tutto l'affidamento: il termine di **10 giorni** indicato a pag. 7 del Disciplinare come “durata” della FASE D (supporto al RUP) va inteso quindi come termine entro il quale l'affidatario si deve attivare a fronte delle richieste del RUP piuttosto che come durata dell'attività?*

Risposta

Rappresenta la durata dell'attività di supporto al RUP, relativa alla sola fase di validazione, come peraltro specificato al punto 3 “*Durata del Servizio*” - FASE D del Capitolato.